



dopo la sentenza della consulta

A rischio le cartelle post 2006

Rottamazione, il commercialista Del Federico spiega i possibili effetti

19 marzo 2019

PESCARA . Il giorno dopo la sentenza della Corte Costituzionale, che ha scatenato parecchie ansie in chi aveva “rottamato” le cartelle esattoriali, il quadro è ancora magmatico.

A impensierire i contribuenti che hanno definito le loro pendenze con il fisco, la possibilità di dover ricominciare tutto da capo. A spiegare cosa potrebbe accadere è il commercialista pescarese Luca Del Federico

«A mio giudizio», dice il professionista, «occorre precisare che la sentenza citata dichiara l’inammissibilità della questione sollevata e quindi è priva di effetti normativi». In pratica, la Consulta non ha dichiarato l’illegittimità costituzionale delle norme per le quali la Corte dei conti abruzzese aveva fatto ricorso. «Inoltre, la motivazione non riguarda affatto gli stralci e le rottamazioni delle cartelle 2000-2006 dei Comuni che si erano affidati a società scorporate, ma esclusivamente l’inapplicabilità alle società scorporate del “meccanismo scalare inverso”, che è cosa ben diversa da stralci e rottamazioni. Una situazione giuridica che di fatto mette al riparo dell’annullamento le rottamazioni delle cartelle locali 2000-2006 dei Comuni che si erano affidati alle società private della riscossione. Per le annualità successive al 2006, invece, eventuali stralci e rottamazioni affidati agli enti privati di riscossione (non agenti) potrebbero essere illegittimi».

Dunque, chi ha rottamato le cartelle relative a tasse locali e bolli dal 2000 al 2006 può stare tranquillo. Dopo il 2006, invece, esiste la possibilità che le cartelle “rottamate” attraverso enti privati diversi da Equitalia possano tornare in auge. Una circostanza, questa, che tuttavia andrebbe esaminata anche alla luce della prescrizione quinquennale delle tasse locali (Imu e Tasi), e biennale per i bolli auto. Insomma, la questione è abbastanza complicata.

Di certo, la sentenza della Consulta ha stabilito che «le società private scorporate da Equitalia (ora Agenzia delle Entrate Riscossione), non rientrano tra gli agenti della riscossione», conclude Del Federico.